



Le «semplificazioni» per il ritiro «uno contro uno» dei RAEE

(D.M. 8 marzo 2010, n. 65)

La **NORMATIVA RAEE** nasce con le Direttive Europee:

2002/95/CE – 202/96/CE – 2003/108/CE

recepite nell'**ORDINAMENTO ITALIANO** dal D. Lgs. 151/2005 che contiene gli obblighi di gestione e finanziamento, in capo ai produttori di AEE, delle operazioni di ritiro, trasporto e gestione dei RAEE domestici e anche la raccolta dei RAEE professionali.

Per la prima volta nell'ordinamento italiano una norma integra il principio del «chi inquina paga» con quello della «responsabilità estesa e condivisa».

Il **FINE** è importante ed ambizioso:

1. Prevenire la produzione di RAEE
2. Promuoverne reimpiego, riciclaggio e recupero
3. Migliorare la «partecipazione ambientale» dei soggetti coinvolti

Il **PRIMO OSTACOLO**

è il complesso sistema normativo/autorizzatorio che presiede ad ogni attività di gestione rifiuti.

↓
L'**ESIGENZA** è la

SEMPLIFICAZIONE.

DI FATTO IMPORRE AI DISTRIBUTORI IL RITIRO DEL PRODOTTO DISMESSO DAL CONSUMATORE COMPORTAVA, NEL 2005, ADDOSSARE LORO UN ONERE RILEVANTE IN TERMINI DI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI STOCCAGGIO E TRASPORTO DI QUELLI CHE ERANO DEFINITI RIFIUTI EX LEGE.

PERTANTO IL PROGETTO SAREBBE STATO DESTINATO AD UN SICURO INSUCCESSO SE NON FOSSE STATO ACCOMPAGNATO DA UN SOSTANZIALE STRUMENTO DI SEMPLIFICAZIONE TALE DA CONSENTIRE UNA GESTIONE «SMART» DEI RITIRI RENDENDOLI IN QUESTO MODO ACCETTABILI AI SOGGETTI ECONOMICI DELLA DISTRIBUZIONE.

**PER REALIZZARE QUESTO RISULTATO IL D.L.
248/2007 HA MODIFICATO IL D.Lgs.
151/2005 SOSPENDENDO L'OBBLIGO DEL
RITIRO 1:1 FINO ALL'EMANAZIONE DEL
PREVISTO DECRETO REGOLAMENTARE:**

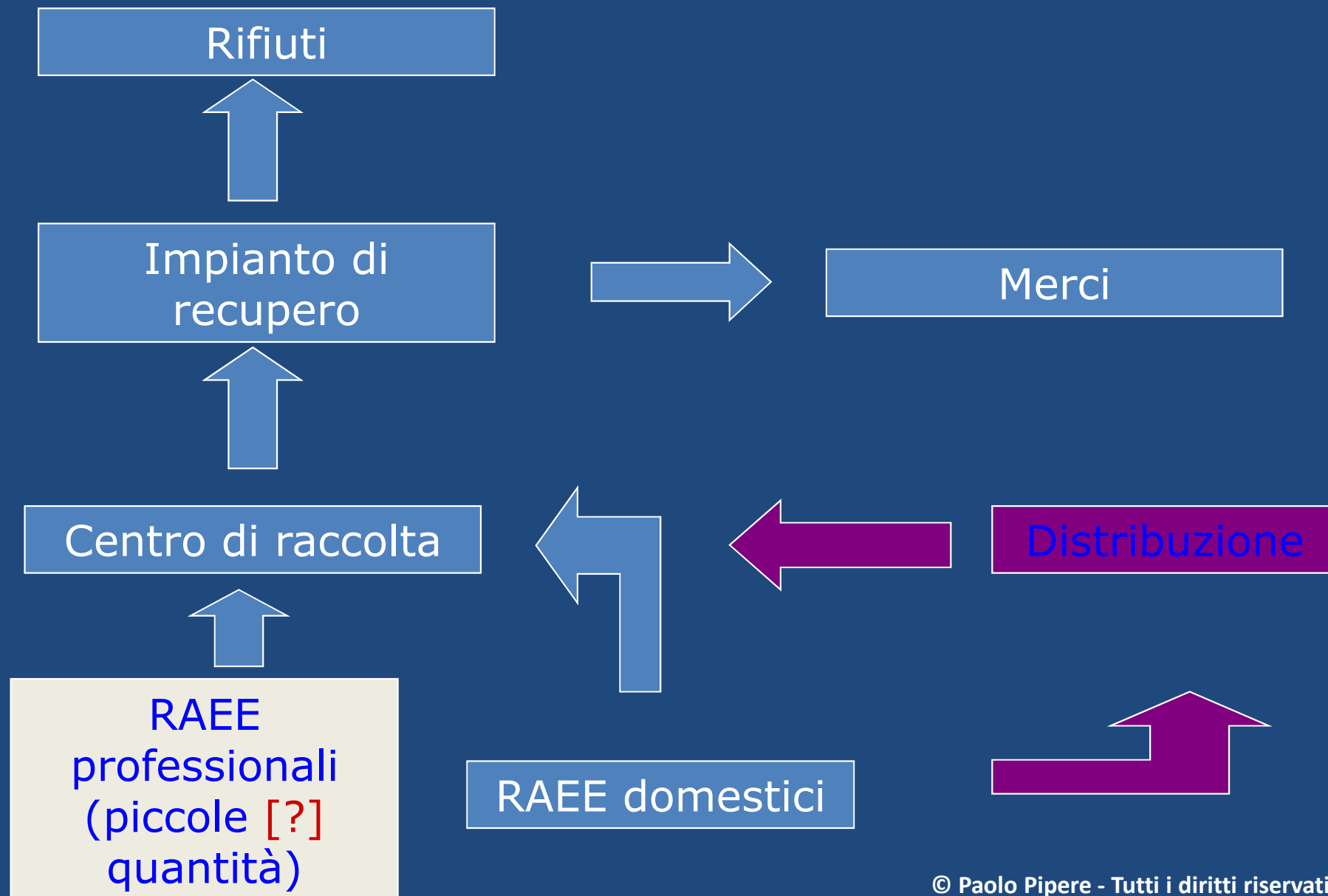
**il D.M.
8 marzo 2010, n. 65**

Semplificazioni per i distributori

- **Decreto 8 marzo 2010, n. 65**
- *(GU 4 maggio 2010 n. 102)*
- Regolamento recante **modalità semplificate** di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei **distributori** e degli **installatori** di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei **gestori dei centri di assistenza tecnica** di tali apparecchiature

**MA VEDIAMO QUAL È IL
CONTESTO IN CUI SI CALA IL D.M.
65 E QUALI CRITICITÀ È CHIAMATO
A RISOLVERE**

Domestici: il sistema attuale



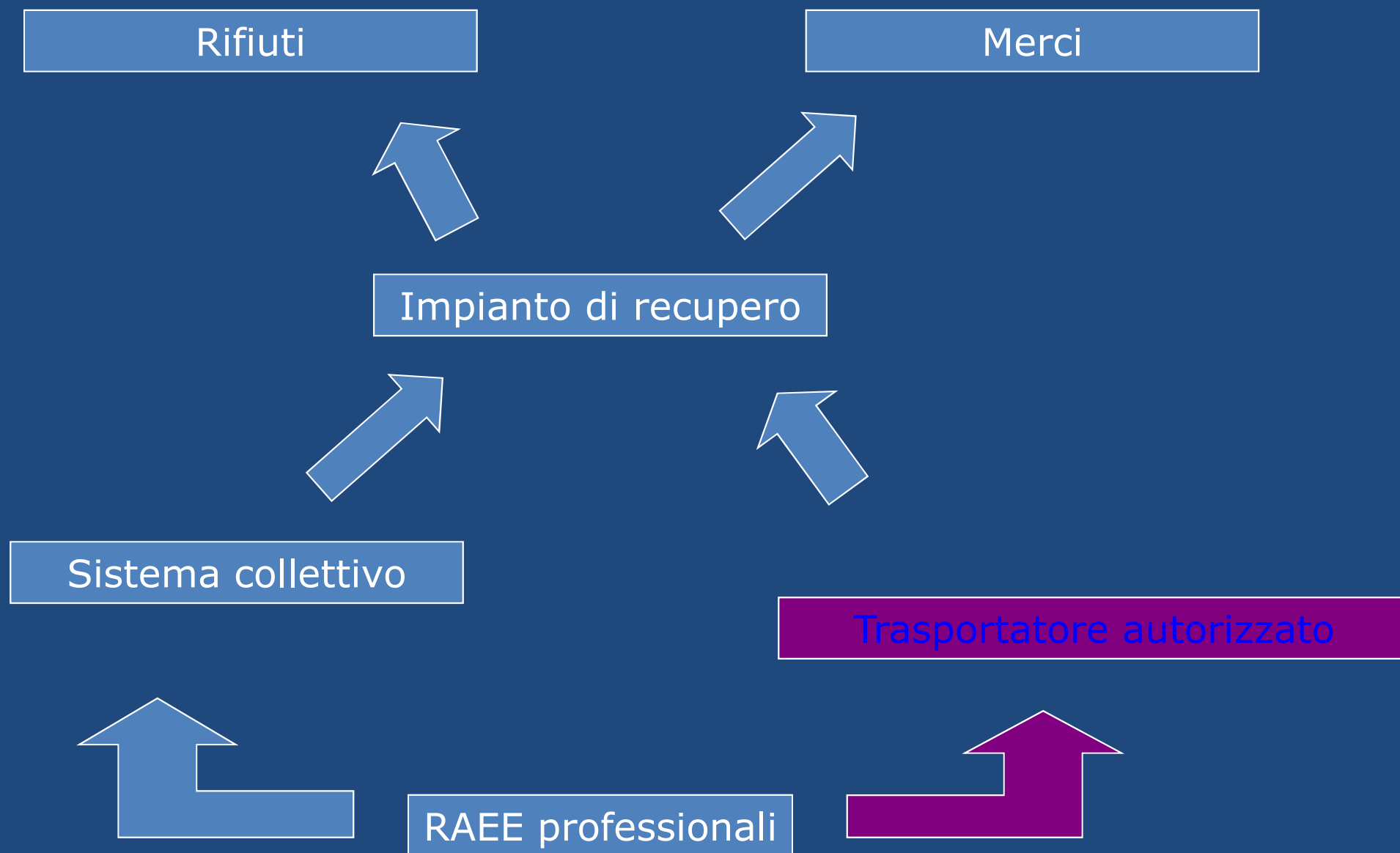
Domestici: il sistema attuale

- Il decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31), **ha sospeso** l'obbligo del ritiro del prodotto dismesso dal consumatore **sino all'introduzione delle previste semplificazioni per la distribuzione commerciale.**
- **Decreto 8 marzo 2010, n. 65 (semplificazioni per l'uno contro uno)**
- L'obbligo di ritiro è divenuto operativo il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto **(18 giugno 2010)**

RAEE domestici: i problemi da risolvere

- Semplificazione degli adempimenti per la distribuzione: come ritirare rifiuti prodotti da terzi **senza essere impianti autorizzati** [e non potendo ottenere l'autorizzazione con le norme vigenti]?
- I “centri di raccolta” possono ritirare **rifiuti speciali, spesso pericolosi**, senza essere impianti autorizzati a ritirare questa tipologia di rifiuti?

Professionali: il sistema attuale



Le criticità

- La Direttiva 2002/96/CE prescrive che **vengano ritirati RAEE**
- Le apparecchiature elettriche ed elettroniche riconsegnate **sono AEE usate se di provenienza domestica, RAEE se dismesse da utilizzatori professionali**



Le criticità

- Si è provveduto ad **abrogare la definizione di AEE***, ma il D.Lgs.151/2005 continua a prescrivere** il ritiro gratuito della **“apparecchiatura usata”**
- * decreto-legge 8 aprile 2008 n. 59 , convertito con legge 6 giugno 2008 n. 101
- ** Art. 6, comma 1, lettera b)



Le criticità

- **Rifiuto urbano?**
- **«RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici [urbani] e di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo [quindi speciali] analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici»**
- **Rifiuto speciale?**
- **RAEE professionali: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui al punto precedente**

**QUALI STRUMENTI METTE IN
CAMPO LO STATO PER RISOLVERE
LE INDICATE CRITICITÀ ?**

CON QUALE EFFICACIA ?

Semplificazioni per i distributori



- D.Lgs. 152/2006
- [competete allo Stato] L'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori o ai distributori dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero [...] (agevolazioni per i RAEE? Manca la possibilità di trasportare i rifiuti ai “centri di raccolta”)
- Emanazione di specifico D.M. entro tre mesi

**Il primo grado di intervento è quello di costruire
le premesse di legittimazione per un
PACCHETTO di SOLUZIONI IN DEROGA dalle
normali prescrizioni del T. U. Ambientale.
vi si provvede **NELL'AMBITO DELLO STESSO TUA**,
fra la riserve di competenza statale di cui all'art.
195 comma 2 lett. r**

L'indicazione è piuttosto vaga (semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti) ed anche alquanto «lacunosa» avendo omissso di richiamare i Centri di Raccolta che pure erano già indicati dal 151/2005, rimandando però la definizione più precisa ad apposito

Decreto del Ministro dell'Ambiente.

I tempi di adozione del D.M. non sono naturalmente rispettati ma il precetto è ripreso integralmente nel testo del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito con L. 31/2008) che in attesa delle modifiche normative necessarie sospende l'obbligo del ritiro 1:1 da parte dei distributori fino all'emissione dell'atteso Decreto.

Tale «sospensione» è inserita nel testo del D.Lgs. 151/2005 aggiungendo il comma 1-bis all'art. 6.

Interviene poi il D.M. 8 aprile 2008 (e la sua integrazione, il D.M. 13 maggio 2009) il quale nel definire la disciplina dei Centri di Raccolta previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 specifica che:

1. vi sono ammessi i rifiuti differenziati conferiti (...) dalle utenze domestiche e non domestiche ... nonché *dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.*
2. vi sono ammessi i R.A.E.E. [di provenienza domestica secondo le indicazioni del 151/2005] anche pericolosi.

Infine interviene l'atteso D.M. 8 marzo 2010, N. 65, poi rettificato dalla Legge 8 agosto 2013, n. 97, la cosiddetta legge Europea 2013.

Ed ecco le annunciate DEROGHE:

1. Gestione di una «fase della raccolta» e del successivo «trasporto» con **ISCRIZIONE ad APPOSITA SEZIONE dell'ALBO** attivabile con una semplice COMUNICAZIONE contenente i pochi dati e requisiti richiesti.
2. Disposizioni specifiche per le attività di «raggruppamento» [ovvero STOCCAGGIO in deroga] ed allontanamento.
3. Sostituzione di **FIR** e **REGISTRO C/S** con un sintetico **DDT** ed un semplice **SCHEDARIO**

Semplificazioni per i distributori

- **DM 8 marzo 2010, n. 65**

- considera il ritiro dei RAEE domestici da parte del distributore una **“fase della raccolta”** e lo definisce come **“raggruppamento dei RAEE”**:
 - asportazione **almeno mensile** e, comunque, **quando si raggiungono le 3,5t** [per raggruppamento o insieme di raggruppamenti, Legge 6 agosto n. 97]
 - può avvenire nel negozio o in **“altro luogo” (anche di terzi [non autorizzati?])**;
 - definisce i requisiti dei locali e le modalità di stoccaggio, prescrive separazione RAEE pericolosi da non pericolosi;
 - Non registro di c/s rifiuti ma **schedario con dati anagrafici clienti**

Semplificazioni per i distributori

- **DM 8 marzo 2010, n. 65**

- Il trasporto dei RAEE domestici può essere effettuato dai distributori o **“dai terzi che agiscono in loro nome”**:

- dall’abitazione del cittadino al centro di raccolta o al “luogo di raggruppamento”;
- dal negozio al “luogo di raggruppamento”;
- dal “luogo di raggruppamento” al centro di raccolta;
- ~~max 3,5t con mezzi con portata non superiore a 3,5t e massa complessiva non superiore a 6t.~~ **[abrogato dalla Legge 6 agosto n. 97]**

Semplificazioni per i distributori

• **DM 8 marzo 2010, n. 65**

. Per RAEE, iscrizione a **nuova sezione dell'Albo gestori ambientali**

- **Distributori:** per raggruppamento e trasporto [senza garanzie finanziarie]

- **Trasportatori terzi:** modalità simili all'iscrizione per il “**trasporto di propri rifiuti**” e senza garanzie finanziarie

Semplificazioni per i distributori

- **DM 8 marzo 2010, n. 65**

- Nuovo **documento per il trasporto di RAEE** che sostituisce il formulario in fase di trasporto del rifiuto:
 - in tre copie;
 - non vidimato;
 - da conservare tre anni [per negoziante con copia "schedario"];
 - consente al trasportatore terzo di adempiere all'obbligo di tenuta del registro di c/s;
 - Il DDT RAEE **non limita la responsabilità del produttore/detentore del rifiuto per gli eventuali danni ambientali causati dal gestore del centro di raccolta**

Come evidenziato, il DDT RAEE sostituisce il FIR ai fini dell'accompagnamento del trasporto di RAEE **MA NON ne assorbe i contenuti e **LA FUNZIONE**, al punto che non è ritenuto sufficiente ad adempiere agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ai fini della limitazione della **RESPONSABILITÀ** della **GESTIONE** dei rifiuti.**

Semplificazioni e Complicazioni.

La già richiamata Legge 8 agosto 2013, n. 97, la cosiddetta legge Europea 2013, era fortemente attesa per la necessità di rafforzare alcune fra le semplificazioni introdotte dal D.M. 65/2010.

In particolare la Legge ha:

- 1. razionalizzato i limiti di stoccaggio nei Centri di Raggruppamento, rendendoli più compatibili con le esigenze logistiche degli operatori,**
- 2. eliminato i vincoli per la gestione dei grandi AEE,**
- 3. inserito la gestione delle apparecchiature per il condizionamento,**
- 4. eliminato alcune limitazioni al trasporto,**
- 5. Affiancato i Centri di Raccolta ex D.M. 8/4/2008 con quelli autorizzati ex. Art. 208 ... del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

Ma poiché non tutte le ciambelle escono col buco, la modalità di formalizzazione delle benvenute modifiche ha creato contestualmente delle nuove criticità. Infatti la L. 97/2013 nell'introdurre i propri emendamenti ha abrogato l'art. 1, comma 2 del D.M. 65/2010 sul quale si fondavano le semplificazioni per gli installatori ed i gestori dei centri di assistenza tecnica e quelle per la gestione dei RAEE Professionali da parte dei Distributori.

Semplificazioni per i distributori

- **DM 8 marzo 2010, n. 65**

- ~~Il raggruppamento e il trasporto dei RAEE domestici possono essere effettuati anche dagli~~ **installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica:**

- ~~raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;~~
- ~~trasporto dalla sede del proprio esercizio o dall'abitazione del cittadino al centro di raccolta~~

- ~~**Autocertificazione della provenienza domestica dei RAEE**~~ [abrogato dalla Legge 6 agosto n. 97]

Semplificazioni per i distributori

- **DM 8 marzo 2010, n. 65**

- Sebbene il D.Lgs. 151/2005 non preveda per i distributori **nessun obbligo di ritiro dei RAEE professionali** (l'obbligo esiste per i **PRODUTTORI**), il D.M. aveva introdotto la **possibilità** che i distributori di AEE venissero "formalmente incaricati dai produttori di provvedere al ritiro"

Semplificazioni per i distributori

- **DM 8 marzo 2010, n. 65**
- La Legge 6 agosto n. 97 ha abolito la semplificazione per la gestione dei RAEE professionali da parte dei distributori

